

Codice A1805B

D.D. 25 ottobre 2021, n. 3066

L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso AT01048 sito nel comune di Valfenera (AT), in località Cascina Faresco, di proprietà dell'Azienda Agricola Forneris S.s.



ATTO DD 3066/A1805B/2021

DEL 25/10/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: L.R. 06.10.2003 n. 25. Art. 21 D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R. Rinnovo dell'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio dell'invaso AT01048 sito nel comune di Valfenera (AT), in località Cascina Faresco, di proprietà dell'Azienda Agricola Forneris S.s.

Premesso che:

in data 28.10.2008, ai sensi dell'art.20 D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R, la Sig.ra Casetta Daniela, in qualità di comproprietaria dello sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, Cat. A1, cod. AT01048, sito nel comune di Valfenera (AT), in località Cascina Faresco, aveva presentato al Settore Regionale OO.PP. e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Asti, la perizia tecnica definitiva per la regolarizzazione dell'invaso, a firma dell'Ing. Massobrio Massimo, attestante la sicurezza dell'opera per la pubblica incolumità;

ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. 09.11.2004 n. 12/R, il Settore Regionale OO.PP. e Difesa dell'Assetto Idrogeologico di Ast, prendendo atto della documentazione trasmessa, aveva espresso parere favorevole alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto in data 21.01.2011 e con determina dirigenziale n. 507 del 22.02.2011 il Settore Regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe aveva autorizzato la stessa. In tale occasione era stato trasmesso alla proprietaria anche il disciplinare di esercizio dell'impianto, da aggiornare dopo 10 anni.

Considerato che:

essendo scaduto il termine di 10 anni indicato sul suddetto disciplinare di esercizio, il Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, avendo effettuato l'ultimo sopralluogo in loco insieme a funzionari del Settore Difesa del Suolo in data 14.07.2021 durante il quale è risultata effettiva proprietaria l'Azienda Agricola Forneris S.s., ha trasmesso al Settore Difesa del Suolo il parere favorevole (con prescrizioni) alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di accumulo in data 19.10.2021 (Prot. 49024/A1814B).

Preso atto del nuovo disciplinare d'esercizio e della documentazione prodotta.

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r.n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla d.g.r. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso:

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

L.R. 28.07.2008 n.23

L.R. 06.10.2003 n.25

D.P.G.R. 09.11.2004 n.12/R

DETERMINA

Art. 1 - di autorizzare, ai sensi dell'art. 21 del D.P.G.R. n. 12/R del 09.11.2004 della Legge Regionale 25/2003 l'Azienda Agricola Forneris S.s., in qualità di proprietaria, alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di sbarramento di ritenuta e relativo bacino di accumulo idrico, ad uso irriguo, Cat. A1, cod. AT01048, sito nel comune di Valfenera (AT), in località Cascina Faresco;

Art. 2 – di disporre che l'esercizio dell'impianto sia regolato dal rispetto del nuovo disciplinare, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, contenente gli obblighi e le condizioni cui la proprietà richiedente è vincolata nella gestione dell'opera. Gli elaborati tecnici sono depositati presso l'Amministrazione Regionale, Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e Settore Difesa del Suolo;

Art. 3 - di individuare, visti gli atti presentati al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e visto l'art. 5 del disciplinare d'esercizio, l'Azienda Agricola Forneris S.s., in qualità di proprietaria, quale responsabile a tutti gli effetti della corretta e diligente vigilanza dell'impianto;

Art. 4 – di disporre, ai sensi dell'art. 22 del Regolamento di attuazione n. 12/R del 09.11.2004, che il Sindaco del Comune interessato garantisca la tutela della pubblica incolumità prevedendo opportune visite di controllo e ordinando l'esecuzione di lavori di manutenzione in relazione alle risultanze delle visite. Secondo quanto indicato nel disciplinare l'amministrazione comunale predisporrà tutti gli elementi utili per fronteggiare eventuali emergenze;

Art. 5 – di stabilire che copia dei verbali delle suddette visite siano inviati al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti e al Settore Difesa del Suolo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Funzionario estensore
(Dott. Geol. Giulia Bodrato)

Il coordinatore Area Dighe
(Ing. Roberto Del Vesco)

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta
Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica

Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti

Codice invaso **AT01048**
Invaso di categoria **A1 tipologia D**

BACINO DI ACCUMULO IDRICO AD USO IRRIGUO.

Comune di: **VALFENERA (AT)**
Proprietario: **Azienda Agricola FORNERIS s.s.**

Località: **CASCINA FARESCO**
Indirizzo:

Gestore: **Azienda Agricola FORNERIS s.s.**

Indirizzo:

DISCIPLINARE DI ESERCIZIO n° 2 - RINNOVO

PREMESSA

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata la prosecuzione dell'esercizio del bacino di accumulo idrico per uso irriguo in comune di VALFENERA (Provincia di Asti), presso località Cascina Faresco è predisposto sulla base:

1. della documentazione regressa, depositata presso la sede del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, in corso Dante n° 163 – 14100, Asti (AT);
2. del sopralluogo effettuato in data **14/07/2021** da funzionari del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti e del Settore Difesa del Suolo, competente in materia di sbarramenti.

LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Comune di VALFENERA	Provincia di ASTI
Località:	Cascina Faresco
Coordinate Geografiche	Est 416273,844 Nord 4970924,858

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

- Bacino idrico con diga di ritenuta, per l'invaso utilizzato a scopo **irriguo**.
- Tipologia sbarramento: **materiale sciolto (materiali fini, ovvero argille e limi prevalenti con sabbie)**;
 - o Altezza massima sbarramento: **2,45 m** (da documentazione pregressa);
 - o Altezza massima dell'acqua: **1,50 m** (da Perizia Tecnica Definitiva);
 - o Volume massimo di invaso: **3736 mc** (da Perizia Tecnica Definitiva);
 - o Larghezza del coronamento: **4,30 m** (da Perizia Tecnica Definitiva);
 - o Lunghezza del coronamento: **66,00 m** (da Perizia Tecnica Definitiva);
 - o Superficie del bacino imbrifero: **6786 mq** (da Perizia Tecnica Definitiva);
 - o Franco: **1,50 m** (stimato al momento del sopralluogo);
 - o Scarico di superficie: **presente** (da adeguare secondo le prescrizioni dell'art. II);
 - o Scarico di fondo: **assente**;
 - o Alimentazione: **acque meteoriche**;
 - o Recinzione: **presente**;
 - o Cartellonistica: **presente** (da adeguare secondo le prescrizioni dell'art. II);
 - o Asta idrometrica: **assente** (da adeguare secondo le prescrizioni dell'art. II);
 - o Vegetazione: **presente sul paramento di valle dello sbarramento** (da adeguare secondo le prescrizioni dell'art. II);
 - o Piezometro: **assente**;
 - o Capisaldi: **assenti**;
 - o Accessibilità: **con mezzi agricoli**;
 - o Zona sismica: **4**;
 - o Stato di conservazione: **sufficiente**.

ARTICOLO I - GENERALITÀ

Ai fini della tutela della incolumità delle popolazioni e dei territori, il proprietario dovrà provvedere, con personale idoneo e qualificato, alla gestione, alla costante manutenzione dell'opera, alla vigilanza sull'opera, sulle aree prospicienti l'invaso e sugli alvei ricettori a valle, nonché ai controlli sull'efficienza delle opere e delle strumentazioni per il monitoraggio, secondo i disposti previsti dalla Legge Regionale n° 25/2003 e dal Regolamento di Attuazione D.P.G.R. 09/11/2004, n° 12/R, oltre che alle condizioni di seguito espresse.

Si dovrà privilegiare un utilizzo plurimo della risorsa accumulata che, prevalentemente, allo stato attuale, è irriguo.

ARTICOLO II - OPERE DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE

Opere di adeguamento

Per la prosecuzione dell'esercizio dovranno essere realizzate e mantenute in efficienza, a cura e spese del proprietario dell'opera, le opere e le dotazioni di sicurezza di seguito prescritte:

- Dovrà essere mantenuta l'efficienza idraulica dei fossati adiacenti all' invaso, asportando periodicamente la vegetazione e i materiali depositati che possono impedire il libero deflusso delle acque;

- Dovrà essere controllata periodicamente la stabilità dello sbarramento e la presenza di acqua filtrante all'esterno;

- Dovrà essere sempre mantenuta libera e accessibile la parte del coronamento dello sbarramento al fine di non ostacolare eventuali interventi di urgenza;

- Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione;

- Dovrà essere prevista la posa di un'asta idrometrica in modo da consentire un'agevole lettura dei livelli dell'acqua nell'invaso;

- Dovranno essere posizionate ulteriori corde (o altri dispositivi) lungo tutto il perimetro dell'invaso in modo che possano servire da appiglio in caso di accidentale caduta nello stesso. Al momento del sopralluogo sono state rilevate due corde lungo il perimetro dell'invaso;

- Dovrà essere prevista la posa di ulteriore cartellonistica verticale, lungo tutto il perimetro dell'invaso (al momento del sopralluogo era presente solo un cartello lungo il perimetro dell'invaso portante la dicitura: "*Proprietà privata. Divieto di accesso*"), in modo ben visibile ed in prossimità dello stesso, indicante la presenza del lago, il divieto di pesca, il divieto di balneazione, il pericolo di morte, il pericolo di annegamento nonché gli estremi di autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio;

- Andrà effettuata la manutenzione del canale sfioratore ai fini di un agevole smaltimento delle eventuali portate in eccesso, che si verificassero a seguito di eventi meteorici intensi;

- Dovrà essere previsto periodicamente il taglio della vegetazione arborea/arbustiva presente sul paramento di valle dello sbarramento. Per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto eventualmente già presenti sul corpo del rilevato (parte di valle), considerate le problematiche ad essi connesse, riguardanti eventuali fenomeni di infiltrazioni ed instabilità dei rilevati arginali, nonché il danno che arrecherebbe allo sbarramento l'eventuale eliminazione degli alberi stessi, dovranno mantenersi le ceppaie e dovrà essere effettuata una costante e attenta vigilanza sulle opere per il controllo dei fenomeni citati.

I lavori di cui sopra dovranno essere effettuati entro e non oltre **UN ANNO** dalla data della determina di rinnovo dell'autorizzazione.

Opere di manutenzione

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione.

Il rilevato arginale dovrà essere mantenuto scevro da nuova vegetazione arborea e arbustiva, essendo altresì consentito l'inerbimento dello stesso.

Lo scarico di superficie e il canale a valle dovranno essere preservati da intasamenti di materiale vario tali da ridurre la sezione utile di deflusso della portata dell'evento di piena; in ogni caso le acque sfiorate dovranno essere sempre convogliate in un impluvio naturale (o in un canale di idonea sezione).

Si dovrà mantenere il livello dell'invaso ad una quota che garantisca dal pericolo di tracimazione sullo sbarramento.

In caso di erosioni o movimenti franosi del corpo dell'invaso, occorrerà provvedere all'immediato ripristino dei paramenti del rilevato di sbarramento. Dovrà essere controllata periodicamente la stabilità dello sbarramento e la presenza di acqua filtrante lungo il perimetro esterno.

Dovrà essere controllata periodicamente la funzionalità di tutte le parti che compongono la struttura del lago e di tutte le relative misure di protezione.

La recinzione che per le parti costituenti pericolo per la privata e pubblica incolumità deve delimitare visivamente e fisicamente le sponde onde evitare cadute accidentali, dovrà essere mantenuta sempre in perfetto stato e ripulita da eventuale vegetazione o agenti infestanti.

Per il problema dell'interrimento che può avvenire negli anni e della sua influenza sulla funzionalità delle opere di scarico, le operazioni di svasso, spurgo e sfangamento dovranno essere svolte nel rispetto dell'ambiente circostante e in ottemperanza alla normativa vigente (art. 14 D.P.G.R. 09/11/2004 n° 12/R e s.m.i.).

ARTICOLO III - VIGILANZA

Il proprietario/gestore dell'invaso è tenuto a verificare il corretto funzionamento degli organi di scarico e delle dotazioni di sicurezza installate. Dovranno inoltre essere effettuate tutte le visite che si riterranno necessarie all'invaso, per verificare:

- la perfetta efficienza degli organi di scarico;
- lo stato dei paramenti;
- il livello idrico dell'invaso sull'asta idrometrica;
- l'eventuale presenza di anomale filtrazioni;
- eventuali altri indizi di anomalie del sistema di ritenuta;
- eventuali indizi di movimenti franosi nell'area circostante all'invaso o di ogni altra manifestazione, che facciano temere per la sicurezza a valle.

La frequenza di tali controlli dovrà essere intensificata in concomitanza di eventi meteorici o sismici particolarmente gravosi e/o in condizioni di massimo invaso.

Il Settore regionale competente in materia di sbarramenti e quello tecnico decentrato di Alessandria e Asti possono richiedere l'effettuazione di verifiche di sicurezza delle opere (anche periodiche) da parte di professionisti abilitati, incaricati dal proprietario.

Tutte le osservazioni andranno riportate con frequenza mensile sull'apposito registro allegato al presente disciplinare. I dati raccolti devono essere comunicati al Sindaco, al Settore regionale competente in materia di sbarramenti ed al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, con frequenza annuale e inoltre a seguito di fenomeni gravosi od alluvionali. Qualora si rilevino delle anomalie, le procedure da tenersi sono indicate nel successivo ARTICOLO VI, in base all'entità delle stesse, potrebbe anche esserci l'eventualità di dover dare immediata comunicazione al Sindaco e al Settore regionale competente in materia di sbarramenti, e in via precauzionale, il gestore, di conseguenza, potrebbe provvedere, con le dovute cautele, alla limitazione dell'invaso o allo svuotamento completo dello stesso.

Il Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti ed il Settore regionale competente in materia di sbarramenti potranno effettuare visite periodiche di controllo sullo stato di conservazione e di efficienza delle opere. Il Sindaco stesso, al fine della tutela della pubblica incolumità, può disporre visite di controllo trasmettendo copia del verbale di visita al settore regionale competente in materia di sbarramenti ed al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti, ferme restando le competenze in ordine al Regio Decreto 25 luglio 1904, n° 523 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche". In caso di accertate carenze o di mancata esecuzione dei lavori di manutenzione e delle misure di salvaguardia ordinate a seguito delle citate visite, il Sindaco, sentito il parere del Settore regionale competente in materia di sbarramenti, dovrà imporre ai proprietari i provvedimenti immediati ed indispensabili per assicurare l'incolumità pubblica.

ARTICOLO IV - MODIFICHE O DEMOLIZIONE DELLE STRUTTURE

Ogni ipotesi di modifica alle opere che intervenga in corso di costruzione o per manutenzione ordinaria o straordinaria durante il loro esercizio deve essere comunicata al settore regionale competente in materia di sbarramenti. Tale comunicazione, su espressa richiesta del predetto Settore regionale, deve eventualmente essere integrata con elaborati tecnici esplicativi delle operazioni o dei lavori pianificati; durante la costruzione delle opere può essere richiesta anche la presentazione di apposita perizia di variante corredata della documentazione necessaria tra quella elencata agli articoli 10 e 11 (D.P.G.R. 09/11/2004 n°12/R e s.m.i.).

In base all'entità dei lavori e delle varianti richieste, il Settore regionale competente in materia di sbarramenti può autorizzare gli stessi con proprio nulla osta o con determinazione dirigenziale. Per lavori che alterino in misura sostanziale le caratteristiche statiche e funzionali all'impianto di ritenuta, da eseguire in variante alle opere esistenti, deve essere convocata una Conferenza dei Servizi.

La Conferenza dei Servizi prende in esame la documentazione trasmessa, relativa alle modifiche al progetto approvato e alle parti che subiscono variazioni correlate ai lavori proposti considerando anche le aree nell'intorno o a valle dell'invaso se vengono cambiati i deflussi.

Qualora si renda necessario viene predisposto un nuovo disciplinare di costruzione o di esercizio.

ARTICOLO V - RESPONSABILITÀ

La gestione dell'invaso dovrà avvenire, sotto la piena responsabilità delle proprietarie, in modo da non arrecare pregiudizio ai diritti dei terzi. Di qualsiasi danno eventualmente causato a persone e/o cose, per effetto dell'esercizio dell'invaso, sono responsabili i proprietari/gestori.

Il proprietario dovrà far effettuare un nuovo collaudo del presente invasivo da un tecnico abilitato tra **10 (DIECI) ANNI**; il vigente disciplinare, in tale circostanza, dovrà essere rinnovato. Prima di tale data, il disciplinare di esercizio potrà essere integrato e modificato dal Settore regionale competente in materia di sbarramenti; ciò potrà avvenire in particolare a seguito di varianti alle opere, esame dei dati registrati dalle strumentazioni di monitoraggio, valutazioni tecniche successive, eventi alluvionali, modifiche negli usi della risorsa idrica o variazioni ambientali delle aree limitrofe o a valle dello sbarramento.

ARTICOLO VI - PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - ATTINGIMENTI

Il proprietario dell'invaso dovrà comunicare al Sindaco i dati caratteristici dell'invaso, al fine di favorire la predisposizione del piano comunale di protezione civile. Il Sindaco, nella predisposizione di detto piano, dovrà tenere conto della presenza sul territorio delle suddette strutture e indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della pubblica incolumità.

Le misure da attuare e le procedure da seguire nelle differenti condizioni di rischio sono descritte nell'Allegato 2. In particolare, per quanto riguarda l'amministrazione comunale, tali procedure dovranno rientrare in appositi piani di emergenza comunali.

Il proprietario inoltre dovrà rendere eventualmente disponibile la risorsa idrica accumulata per necessari attingimenti finalizzati allo spegnimento di incendi.

ARTICOLO VII - DOMICILIO E REPERIBILITÀ

L' **Azienda Agricola Forneris s.s.** proprietario e gestore dell'invaso e residente in
reperibile al numero telefonico ed al numero telefonico
, si impegna a comunicare con tempestività al Sindaco, al Settore regionale competente per gli sbarramenti ed al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti-Ufficio di Asti eventuali variazioni di indirizzo ed eventuali cambiamenti di gestione o proprietà.

Il Responsabile del Settore
Ing. Roberto CRIVELLI
[firmato digitalmente]

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI PROTEZIONE CIVILE

Il presente documento descrive le condizioni che devono verificarsi perchè si debba attivare il sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto di conseguenza. È di fondamentale importanza che il proprietario/gestore dello sbarramento e l'amministrazione comunale ove esso è ubicato siano a conoscenza di queste indicazioni.

In condizioni di normale esercizio dell'impianto, il gestore dello stesso è tenuto ad una attività di ordinaria vigilanza, come descritto nell'articolo III del disciplinare d'esercizio.

In condizioni particolari, dovuti a fenomeni meteorici particolarmente intensi, a sisma, a malfunzionamenti o danni allo sbarramento, il gestore è tenuto ad attuare quanto descritto di seguito, in quanto si viene a configurare un «**Rischio diga**», definito come "il rischio dovuto a eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle, quali precipitazioni intense, sismi, problemi statici dello sbarramento, ecc". Per esso sono definite quattro distinte fasi: preallerta, vigilanza rinforzata, pericolo e collasso.

Fasi di allerta per «RISCHIO DIGA»

FASE DI PREALLERTA

Quando si attiva	<p>A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di piogge molto intense o comunque in tutti i casi che il gestore riterrà significativi, <u>si verifica una fase di «preallerta»</u> quando l'invaso supera la quota massima di regolazione, cioè <u>quando avviene la tracimazione degli sfioratori di superficie</u> oppure quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura degli scarichi presidiati da paratoie.</p>												
	<p><u>In caso di sisma</u> che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia), rientri in quanto indicato nella seguente tabella:</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Scala Richter (Magnitudo)</td> <td>≥ 4</td> <td>≥ 5</td> <td>≥ 6</td> <td>≥ 7</td> <td>≥ 8</td> </tr> <tr> <td>Distanza delle opere dall'epicentro (km)</td> <td>≤ 25</td> <td>≤ 50</td> <td>≤ 80</td> <td>≤ 125</td> <td>≤ 200</td> </tr> </table>	Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8	Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200
Scala Richter (Magnitudo)	≥ 4	≥ 5	≥ 6	≥ 7	≥ 8								
Distanza delle opere dall'epicentro (km)	≤ 25	≤ 50	≤ 80	≤ 125	≤ 200								
Cosa deve fare il gestore	<p>Nella fase di preallerta <u>conseguente ad afflussi idrici al serbatoio</u>,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>si informa sull'evolversi della situazione idrometeorologica</u>, consultando ad esempio i bollettini meteorologici pubblicati sul sito www.arpa.piemonte.it; 2. <u>comunica</u> alla Protezione Civile regionale, all'autorità idraulica e al settore competente per gli sbarramenti l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare; 3. qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore <u>si prepara a gestire le eventuali successive fasi di allerta</u>; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'Allegato 1. <p>Nella fase di preallerta <u>conseguente a sisma</u>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>controlla</u> immediatamente le condizioni dello sbarramento; 2. <u>ne comunica</u> gli esiti <u>al Comune</u> ove esso è ubicato, sia nel caso si fossero riscontrati problemi, sia nel caso opposto; 3. nel caso si fossero riscontrati problemi, attiva le fasi successive; 4. <u>annota</u> l'attivazione della fase sul registro di cui all'Allegato 1; 												

FASE DI VIGILANZA RINFORZATA

<p>Quando si attiva</p>	<p>Quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico.</p> <p>In caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde.</p> <p>In occasione di apporti idrici che facciano temere o <u>presumere il superamento della quota di massimo invaso</u>, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio, al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto. Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, in linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, il valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel Disciplinare o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.</p> <p>per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile</p> <p>in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi conseguenze, anche potenziali, sulla sicurezza dell'impianto.</p>
<p>Cosa deve fare il gestore</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>avvisa tempestivamente</u> dell'attivazione della fase <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il Prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione Civile regionale, • l'Autorità Idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione. Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata <u>per sisma</u>, la comunicazione è integrata dalle informazioni sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti. 2. <u>attua i provvedimenti necessari</u> per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto e assicura la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco; 3. in caso di evento di piena, apre gli scarichi quando necessario per non superare la quota di massimo invaso; 4. <u>tiene informato il comune</u> sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare; 5. <u>comunica il rientro della fase di vigilanza rinforzata</u>, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta; 6. Annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI PERICOLO

Quando si attiva	Quando il livello d'acqua nel serbatoio superi la quota di massimo invaso, qualora sia indicata nel presente Disciplinare di esercizio.
	In caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso.
	Quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente.
	In caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.
Cosa deve fare il gestore	<p>fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, il gestore :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati: <ul style="list-style-type: none"> • il Settore regionale competente per gli sbarramenti, • il Prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), • la Protezione Civile regionale, • l'Autorità Idraulica circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze; 2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; 3. comunica il rientro della fase di pericolo che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla Vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di Vigilanza ordinaria; 4. al termine dell'evento, presenta al comune una relazione su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati; 5. annota l'attivazione della fase sul registro di cui all'allegato 1.

FASE DI COLLASSO

Quando si attiva	<p>Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.</p> <p>La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.</p>
Cosa deve fare il gestore	<p>Fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi,</p> <ol style="list-style-type: none">1. provvede immediatamente ad informare:<ul style="list-style-type: none">• il Prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia),• la Protezione Civile regionale,• il Settore regionale competente per gli sbarramenti,• il Comune ove è ubicato l'impianto;• i Comuni a valle dell'impianto, che potrebbero essere interessati da fenomeni di allagamento, nonché le relative prefetture.2. mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso.

ELENCO TELEFONICO DI EMERGENZA

Il proprietario deve tenere sempre aggiornato il seguente elenco dei numeri telefonici, fax, ecc. e comunicarne ogni modifica a tutti gli Enti coinvolti nella gestione dei fenomeni descritti ai punti precedenti.

Codice invaso		Denominazione			
AT01048		Comune di		VALFENERA (AT) – CASCINA FARESCO	
	Denominazione	Indirizzo	Telefono	Email/PEC	Altro (fax, cell.)
Proprietario	Azienda Agricola Forneris s.s.				
Gestore	Azienda Agricola Forneris s.s.				
Comune	VALFENERA (AT)	Piazza Tommaso Villa n° 3 14017 – VALFENERA (AT)	0141/939125	municipio@comune.valfenera.at.it valfenera@cert.ruparpiemonte.it	
Settore regionale competente per gli sbarramenti	Settore Difesa del Suolo	Corso Stati Uniti n° 21 10128 Torino	011/4321403	difesasuolo@regione.piemonte.it difesasuolo@cert.regione.piemonte.it	
Protezione civile Regionale	Settore Protezione civile e Sistema antincendi boschivi	Corso Marche n° 79 10146 Torino	011 4326600	protciv@regione.piemonte.it	
Protezione civile Provinciale	Protezione Civile Provinciale di Asti	Corso Palestro n° 24 14100 Asti	0141/433450	provincia.asti@cert.provincia.asti.it	
Autorità idraulica	Settore Tecnico regionale Alessandria e Asti	Corso Dante n° 163 14100 Asti	0141/413411	tecnico.regionale.al_at@regione.piemonte.it tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it .it	
Prefettura	Prefettura di Asti	Piazza Alfieri n° 30 14100 Asti	0141/418111	prefettura.asti@interno.it protocollo.prefat@pec.interno.it	